

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 "SVILUPPO LOCALE LEADER" – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: OPEN LEADER

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale "Open Leader"

Azione: 1.2 - Diversificazione delle aziende agricole

Bando n. ____ del _____

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative.....	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento.....	4
Articolo 5 – Strutture competenti.....	4
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	6
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	6
Articolo 9 – Costi minimo ammissibile.....	6
Articolo 10 – Interventi ammissibili	6
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	8
Articolo 12 – Costi ammissibili	8
Articolo 13 – Costi non ammissibili.....	9
CAPO IV: VINCOLI	9
Articolo 14 – Impegni essenziali.....	9
Articolo 15 – Impegni accessori	10
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO.....	10
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno.....	10
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	10
Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità.....	11
Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno	14

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 20 – Disposizioni di rinvio	14
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali.....	15
Articolo 22 – Informazioni.....	15
ALLEGATI	15

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.2
Titolo	Diversificazione delle aziende agricole

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “OPEN LEADER”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

2. L’azione di cui al precedente comma 1 ha per oggetto il rafforzamento della sostenibilità economica e del riconoscimento sociale delle aziende agricole, attraverso lo sviluppo di attività complementari volte alla diversificazione delle fonti di reddito e alla continuità delle pratiche agricole. Queste attività concorrono allo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo a mantenere la cura del territorio, l’attrattività turistica e i servizi alla popolazione, in particolare a quella in situazioni di svantaggio.

L’azione sostiene gli operatori agricoli che vogliono diversificare la propria attività per rispondere a una domanda crescente e favorisce l’introduzione di una modalità innovativa di collegamento tra azienda agricola, società e territorio con forti implicazioni organizzative in un’area dove operano pochi agriturismi e sono quasi del tutto assenti le aziende agricole operanti come fattorie didattiche e sociali. L’innovazione maggiore è legata al ruolo che le aziende agricole possono assumere verso le comunità locali prive di servizi commerciali per i prodotti essenziali. Questa diversificazione dà un nuovo ruolo alle aziende agricole e può favorire l’avvio di modalità di organizzazione sociale innovative nelle comunità più piccole e distanti dai centri urbani.

L’azione persegue la seguente finalità: aumentare il reddito delle famiglie agricole e i servizi diffusi per migliorare l’equilibrio territoriale, sia in termini economici sia sociali.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

1. Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
2. L’Allegato A riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del bando.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:
 - a) “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - b) “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;

- c) *“organismo pagatore”*: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
- d) *“ufficio attuatore”*: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;
- e) *“responsabile di misura”*: unità organizzativa dell’amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
- f) *“attività di agriturismo”*: le attività di cui all’articolo 2 comma 8 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), h bis) della Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25;
- g) *“attività di fattoria didattica o sociale”*: le attività di cui all’articolo 23 comma 2 della Legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
- h) *“giovane agricoltore”*: titolare o contitolare di azienda agricola, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante di azienda agricola con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- i) *“imprese localizzate in zone montane”*: imprese la cui SAU ricade prevalentemente nelle zone soggette a vincoli naturali di cui all’art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone.

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020	Area interna (SI/NO)
Artegna	C	NO
Bordano	D	NO
Chiusaforte	D	SI
Dogna	D	SI
Forgaria nel Friuli	D	NO
Gemona del Friuli	C	NO
Malborghetto - Valbruna	D	SI
Moggio Udinese	D	SI
Montenars	C	NO
Pontebba	D	SI
Resia	D	SI
Resiutta	D	SI
Tarvisio	D	SI
Trasaghis	D	NO
Venzona	D	NO

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b) l’ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 260.000,00 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 112.112,00, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 147.888,00.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell’Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all’articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiario	Requisiti di ammissibilità
a) Imprese agricole individuali o societarie	Essere un agricoltore attivo (ai sensi del Reg. 1307/2013 art. 9 e del DM MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018)
	Essere una micro o piccola impresa, come definita nell’allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25.6.2014
	Essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall’obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento
	Avere sede legale o operativa nel territorio di cui all’articolo 4 (aree di intervento)
	Avere presentato una domanda di sostegno sull’Azione 1.1 della SSL o sulla Misura 4 del PSR o aver effettuato nell’ultimo quinquennio investimenti materiali nelle strutture agricole per un valore superiore a € 10.000
	Nel caso di interventi finalizzati al potenziamento dell’attività di agriturismo o con finalità didattica o sociale essere in possesso dei necessari riconoscimenti o essere iscritti in appositi albi o essere in possesso delle relative autorizzazioni oppure avere già avviato le procedure per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni o riconoscimenti
b) Persone fisiche che al momento della domanda non abbiano costituito l’impresa	Impegnarsi a costituire un’impresa agricola di cui alla lettera a) entro i termini di cui all’articolo 19, comma 3 del presente bando e a rispettarne tutti i requisiti

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo

aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 (“Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”) e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”) se del caso debitamente aggiornato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

1. Il sostegno è concesso in conto capitale con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Aliquota	Regime di aiuto	Condizioni
FATTORIE DIDATTICHE E SOCIALI		“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l’importo di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti
Giovani agricoltori	80%		
Imprese localizzate in zone montane	70%		
Altri beneficiari	60%		
AGRITURISMI E ALTRE ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE			
Giovani agricoltori	60%		
Imprese localizzate in zone montane	50%		
Altri beneficiari	40%		

- Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell’istruttoria di cui all’articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
- Le aziende agricole, ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia del sostegno di cui al presente bando.

Articolo 9 – Costi minimo ammissibile

- Il costo minimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 20.000,00.
- Il costo massimo ammissibile dell’operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 120.000,00.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

- Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
<p>Interventi per il miglioramento del livello qualitativo e accrescimento della capacità di ricezione e di ospitalità sul territorio (agriturismi):</p> <p>a) investimenti funzionali alla realizzazione o al miglioramento degli spazi destinati allo svolgimento delle attività agrituristiche previste dall'art. 2, comma 8, della L.R. 25/1996</p> <p>b) interventi su aree di sosta e parcheggi</p> <p>c) realizzazione di percorsi, segnaletica turistica ed aree attrezzate aziendali per la ricettività e le attività ricreative, ivi comprese le attrezzature connesse quali aree attrezzate per wellness (sauna, palestra, piscina, ecc.)</p> <p>d) creazione e implementazione di siti internet, portali di e-commerce, di applicazioni informatiche e attrezzature connesse</p> <p>e) interventi funzionali all'informazione e promozione dell'attività</p>	<p>Tutti i beneficiari</p>
<p>Interventi per lo svolgimento di attività educative (fattorie didattiche):</p> <p>a) investimenti funzionali alla realizzazione o al miglioramento degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di fattoria didattica (locali e spazi coperti, compresi vani di servizio per l'accoglienza)</p> <p>b) interventi su aree di sosta e parcheggi</p> <p>c) realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività connesse alla fattoria didattica</p> <p>d) creazione e implementazione di siti internet, di applicazioni informatiche e attrezzature connesse</p> <p>e) interventi funzionali all'informazione e promozione dell'attività</p>	<p>Tutti i beneficiari</p>
<p>Interventi per lo sviluppo di attività sociali e di servizio rivolti all'infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o svantaggio o finalizzate all'inserimento in azienda di persone deboli sul mercato del lavoro (fattorie sociali):</p> <p>a) investimenti funzionali alla realizzazione o al miglioramento degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di fattoria sociale (locali e spazi coperti, compresi vani di servizio per l'accoglienza)</p> <p>b) interventi su aree di sosta e parcheggi</p> <p>c) realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali per attività connesse alla fattoria sociale</p> <p>d) creazione e implementazione di siti internet, di applicazioni informatiche e attrezzature connesse</p> <p>e) interventi funzionali all'informazione e promozione dell'attività</p>	<p>Tutti i beneficiari</p>
<p>Interventi per lo sviluppo di servizi e avvio di locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari (<i>i prodotti commercializzati non possono derivare da produzioni agricole aziendali e non possono essere prodotti inseriti nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea</i>):</p> <p>a) investimenti funzionali alla realizzazione o al miglioramento degli spazi destinati a garantire servizi per il tempo libero, culturali, ricreativi</p> <p>b) investimenti funzionali alla realizzazione o al miglioramento di locali commerciali al dettaglio</p> <p>c) interventi su aree di sosta e parcheggi</p> <p>d) creazione e implementazione di siti internet, di applicazioni informatiche e attrezzature connesse</p> <p>e) interventi funzionali all'informazione e promozione dell'attività commerciale</p>	<p>Tutti i beneficiari</p>

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Interventi per il miglioramento del livello qualitativo e l'accrescimento della capacità di ricezione e di ospitalità sul territorio (agriturismi)	Gli interventi devono essere svolti nell'area di intervento del GAL così come definita all'art. 4.
Interventi per lo svolgimento di attività educative (fattorie didattiche)	
Interventi per lo sviluppo di attività sociali e di servizio rivolti all'infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o svantaggio o finalizzate all'inserimento in azienda di persone deboli sul mercato del lavoro (fattorie sociali)	
Interventi per lo sviluppo di servizi e avvio di locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari.	<p>Gli interventi devono essere svolti nell'area di intervento del GAL così come definita all'art. 4.</p> <p>L'intervento potrà essere effettuato solo in presenza di evidenti carenze rilevate a livello territoriale.</p> <p>I prodotti commercializzati non possono derivare da produzioni agricole aziendali e non possono rientrare tra i prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p>

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale, come da dichiarazione di assenso da allegare alla domanda (Allegato D).

Articolo 12 – Costi ammissibili

1. I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato A).
2. I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Intervento per il miglioramento del livello qualitativo e l'accrescimento	a.1) costruzione o miglioramento di beni immobili a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene

<p>della capacità di ricezione e di ospitalità sul territorio (agriturismi)</p> <p>Interventi per lo svolgimento di attività educative (fattorie didattiche)</p> <p>Interventi per lo sviluppo di attività sociali e di servizio rivolti all'infanzia, agli anziani, alle persone con disabilità e/o svantaggio o finalizzate all'inserimento in azienda di persone deboli sul mercato del lavoro (fattorie sociali)</p> <p>Interventi per lo sviluppo di servizi e avvio di locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti essenziali e di prodotti alimentari</p>	<p>a.3) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2). Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2)</p> <p>a.4) acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali</p> <p>b) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti mediali</p> <p>c) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi</p> <p>d) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi all'interno di fiere, nell'ambito di eventi e manifestazioni, per campagne promozionali</p> <p>e) noleggio di attrezzature e strutture mobili, nonché acquisizione di spazi e servizi per l'organizzazione di eventi e manifestazioni a finalità informativa, divulgativa o promozionale, compresi i compensi e rimborsi spese per relatori</p> <p>f) realizzazione o aggiornamento di siti web</p> <p>g) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere b), c), d) ed e)</p> <p>h) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013</p> <p>i) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3.</p>
--	--

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato A).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale dal sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
 - a. documentazione necessaria prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato A)

- del presente Bando;
- b. piano aziendale redatto secondo l'Allegato B, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - c. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di cui all'articolo 18, per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio:
 - *Punteggio b) caratteristiche del richiedente* Dichiarazione IAP come da modello Allegato E;
 - *Punteggio g) metodi e pratiche di produzione:* documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione al sistema di produzione biologica e dalla quale si evince la prevalenza SAU; documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie;
 - *Punteggio h) aumento della sostenibilità ambientale dell'impresa:* relazione di un tecnico abilitato che, a seconda del punteggio richiesto, dimostri come l'intervento migliori il livello di efficienza energetica degli edifici e idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento) o come l'intervento prevede l'utilizzo di tecnologie a basso consumo di energia;
 - d. dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) (da allegare qualora già disponibile), oppure;
 - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - e. autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o, qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;
 - f. documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
 - g. dichiarazione sugli aiuti de minimis percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
 - h. in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto;
 - i. in caso di interventi su fondi/immobili di cui non si detiene la piena proprietà, dichiarazione di assenso da parte del soggetto proprietario/comproprietario dei fondi/immobili in merito all'autorizzazione dell'uso degli stessi per le finalità del progetto ed alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
 - j. per le cooperative, copia del libro dei soci.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Sub-criterio	Cumulabilità	Punti	Punteggi o massimo
a) Grado di ruralità e di svantaggio	Comuni appartenenti all'Area Interna Canal del Ferro - Val Canale (vedi art. 4)	Non cumulabili	10	10
	Altre aree rurali D e aree svantaggiate di cui		7	

	all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 (1)			
b) Caratteristiche del richiedente	Nuova impresa	Cumulabili	2	12
	Imprenditore in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) (2)		8	
	Impresa con standard output fino a 50.000 euro (3)		2	
c) Tipologia di settore	Fattorie sociali/didattiche (4)	Cumulabili	18	42
	Agriturismo - alloggio e campeggio (5)		10	
	Agriturismo - ristorazione (6)		10	
	Agriturismo - servizi culturali, ricreativi, sportivi e del benessere (7)		4	
d) Innovazione	Servizio attivato non presente nel Comune		4	4
e) Imprenditoria giovanile	Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della domanda di aiuto e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del reg. (UE) 1305/2013 (8)	Non cumulabili	5	5
	Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni (9)		4	
f) Imprenditoria femminile	Impresa femminile / Persona fisica donna che intende avviare un'attività imprenditoriale (10)		3	3
g) Metodi e pratiche di produzione	L'azienda aderisce al regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici (11)	Cumulabili	4	7
	L'azienda aderisce ai regimi di qualità o a uno dei regimi di certificazione volontaria indicati (12)		3	
h) Aumento della sostenibilità ambientale dell'impresa	Miglioramento del livello di efficienza energetica degli edifici (13)	Cumulabili	6	17
	Ristrutturazione, manutenzione straordinaria o recupero conservativo di fabbricati senza aumento di superficie (riduzione dell'uso del suolo)		4	
	Utilizzo di tecnologie a basso consumo di energia (14)		3	
	Utilizzo di materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile (15)		4	
			100	

- (1) Il punteggio è assegnato se l'intervento viene realizzato in Aree rurali D o in aree svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 1305/2013 che non appartengono all'Area Interna Canal del Ferro - Val Canale
- (2) Il punteggio è assegnato se alla data di presentazione della domanda di sostegno il richiedente è in possesso della qualifica di IAP. La verifica è eseguita anche prima del saldo dell'aiuto
- (3) Lo standard output preso in considerazione è quello risultante dai dati riportati nel fascicolo aziendale
- (4) Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione o il potenziamento di una fattoria didattica o sociale
- (5) Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione o il potenziamento di un agriturismo per le attività di cui all'articolo 2 comma 8 lettere a) e b) della L.R. n. 25/1996
- (6) Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione o il potenziamento di un agriturismo per l'attività di cui all'articolo 2 comma 8 lettera c) della L.R. n. 25/1996
- (7) Il punteggio è assegnato se il progetto prevede la realizzazione o il potenziamento di un agriturismo per le attività di cui all'articolo 2 comma 8 lettere d), e), f), g), h), h bis) della L.R. n. 25/1996
- (8) Il punteggio è assegnato se il capoazienda è giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, insediato per la prima volta entro 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le qualifiche e competenze riconosciute sono diploma di laurea, diploma di scuola superiore e corso di formazione da 150 ore in

- campo agrario
- (9) Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare legale rappresentante è giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) alla data di presentazione della domanda di sostegno
- (10) Si definiscono imprese femminili, ai sensi della legge 215/1992:
- l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
 - le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne;
 - le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne;
 - le reti di impresa composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti.
- (11) Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al sistema di produzione biologico (anche se in fase di conversione) per la superficie prevalente dalla SAU alla data della presentazione della domanda di sostegno. L'adesione al sistema di produzione biologica deve essere confermata alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione
- (12) I regimi di qualità che garantiscono l'assegnazione del relativo punteggio sono: Regolamento (UE) n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013; Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012 anche in fase di certificazione da parte dell'ERSA
- I regimi di certificazione volontaria che garantiscono l'assegnazione del relativo punteggio sono: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie: •FSSC 22000 - Food Safety Systems; •ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; •BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; •IFS - International Food Standard; •GLOBALGAP (ex EUREPGAP).
- Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce al regime di qualità o è in possesso della certificazione alla data della presentazione della domanda di sostegno. Il requisito deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo e mantenuto per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione
- (13) Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione come attestato dalla certificazione energetica allegata, ex ante, alla domanda di sostegno ed ex post, alla domanda di pagamento a saldo
- (14) Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede interventi che riguardano l'utilizzo di tecnologie a basso consumo di energia che non vengono effettuati su un edificio (es. illuminazione a LED di un percorso, ecc.)
- (15) Il punteggio è assegnato se tutte le operazioni che prevedono l'impiego del legno sono eseguite, come espressamente indicato nella documentazione di progetto allegata alla domanda di sostegno, utilizzando materiale legnoso certificato per la gestione forestale sostenibile fornito da imprese in possesso di certificazione di catena di custodia. In sede di rendicontazione, anche in acconto se sono stati eseguiti interventi con utilizzo del legno, è allegata alla domanda la documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia

- Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
- La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.
- Nel caso di domande presentate da persone fisiche non ancora costituite in impresa, i punteggi per imprenditoria giovanile e femminile saranno assegnati sulla base dei dati di previsione contenuti nella domanda di sostegno e nei relativi allegati.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande sarà data priorità alle domande presentate che richiedono un minor importo di contributo e, in caso di ulteriore parità, si applica l'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
4. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 30 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato A) con esito favorevole.
5. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
6. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 1. accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 2. accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 3. rinunciare al sostegno.
7. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4" approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto

applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'articolo 22 si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al GAL Open Leader, Via Pramollo n. 16, Cap 33016, comune di Pontebba, prov. di Udine (UD), telefono 0428/90148, e-mail info@openleader.it , PEC openleader@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.openleader.it .

ALLEGATI

Allegato A – Disposizioni attuative

Allegato B – Piano aziendale

Allegato C – Dichiarazione De minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso miglorie su fondi/beni immobili

Allegato E – Dichiarazione IAP

Allegato I – Istruzioni Dichiarazione De minimis